DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1989

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo compreso tra il 27 giugno 1989 e il 26 giugno 1992

(89/551/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale (1), firmato a Malabo il 15 giugno 1984 e modificato dall'accordo firmato a Bruxelles il 4 novembre 1987 (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Guinea equatoriale hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo precitato alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 2 giugno 1989 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori comunitari dispongono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Guinea equatoriale durante il periodo compreso tra il 27 giugno 1989 ed il 26 giugno 1992;

considerando che a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, determinare tali modalità;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il protocollo precitato venga approvato quanto prima; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui scade il protocollo in vigore; che occorre approvare tale accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo compreso tra il 27 giugno 1989 ed il 26 giugno 1992.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della presca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche alle navi battenti bandiera spagnola e registrate a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari»

(1) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 29 del 30. 1. 1987, pag. 1.

ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (1).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. EVIN

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.